



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA

Preambolo

Gli eletti che rappresentano gli enti locali e regionali d'Europa rinnovano l'impegno per assicurare

- l'autonomia degli enti locali e regionali, baluardo delle libertà personali,
- la necessità di istituire una federazione degli Stati Uniti d'Europa, partendo dalle volontà degli enti locali e regionali espressioni della volontà dei popoli, confermate anche dai numerosi gemellaggi e reti di città istituiti tra i popoli europei a partire dal 1951,
- l'affermazione di un'Europa libera e unita, nel rispetto delle sue diversità, grazie al supporto dei cittadini e delle organizzazioni territoriali rappresentanti gli assetti sociali, economici e produttivi,

Per questi motivi

AICCRE, un'associazione di autorità locali e regionali italiane, aderisce al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CEMR-CCRE) e auspica che lo stesso diventi un'istituzione permanente nella struttura europea.

AICCRE si adopera per estendere le libertà degli enti locali e regionali per realizzare un'Europa unita, fondata su queste libertà, e per garantire che gli enti locali e regionali possano partecipare all'unificazione dell'Europa.

Si appella a tutti gli eletti negli enti locali e regionali, individualmente e in rappresentanza delle amministrazioni, affinché contribuiscano alla realizzazione degli Stati Uniti d'Europa.

STATUTO

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Natura, finalità e sede

1.1

L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è la federazione dei soggetti istituzionali costituenti il sistema dei poteri regionali e locali, in conformità alla Costituzione italiana e alla legislazione sull'ordinamento degli enti locali, e gli altri soggetti in cui il sistema si organizza per l'attuazione degli Stati Uniti d'Europa in senso federale, fondata sul riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, mediante la loro rappresentanza nei consessi sovranazionali. Per il raggiungimento di tali obiettivi AICCRE potrà aderire ad Associazioni e Organismi internazionali aventi medesimi finalità o costituirne di nuovi.

1.2

L'AICCRE aderisce al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CEMR-CCRE) e all'UCLG - United Cities and Local Governments - l'organizzazione mondiale che riunisce in rete città e governi locali, regionali e metropolitani e le loro associazioni.

1.3

L'AICCRE si ispira ai principi federalisti del "Manifesto per una Europa libera ed unita" (Manifesto di Ventotene) ed a quelli contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nelle Carte europee, Trattati e Accordi che affermano tali principi. L'AICCRE promuove l'adozione della

Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di uguaglianza, pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.

1.4

Scopo dell'Associazione è quello di organizzare in Italia un'azione europea, svolta in collaborazione con le associazioni delle varie nazioni ed in particolare con il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE-CEMR), al fine di:

- ottenere, rafforzare e difendere l'autonomia degli enti locali e regionali;
- facilitare la gestione, contribuire alla prosperità, in particolare attraverso lo sviluppo di strutture intercomunali e interregionali, nonché delle istituzioni pubbliche;
- sviluppare lo spirito europeo negli enti locali e nelle regioni, al fine di promuovere una federazione di Stati europei basata sull'autonomia degli enti locali e regionali;
- assicurare la partecipazione e la rappresentanza delle autorità locali e regionali negli organismi europei e internazionali;
- adoperarsi affinché il Comitato delle regioni dell'Unione europea, l'assemblea rappresentativa degli enti locali e regionali, abbia maggiore autonomia e potere all'interno delle istituzioni europee;
- adoperarsi affinché AICCRE possa designare rappresentanti nel Comitato delle Regioni;
- adoperarsi affinché il Parlamento europeo diventi un'assemblea legislativa, dotata anche del potere di iniziativa;
- adoperarsi a favore di una Costituzione federale europea.

1.5

L'AICCRE è un'associazione senza scopo di lucro, a durata illimitata, disciplinata nella "PARTE III - Associazioni degli enti locali" del TUEL.

1.6

La sede dell'Associazione è in Roma. Il Consiglio Nazionale ha piena facoltà di istituire sedi operative e sedi secondarie, uffici, delegazioni e rappresentanze, e di sopprimerle.

Art. 2 - Azione politica

2.1

AICCRE assume e promuove iniziative per:

- a) lo sviluppo della cultura europea, per l'istituzione dell'Europa in forma federale, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di prossimità;
- b) garantire la pace, la collaborazione, la solidarietà e la fraternità tra i popoli, favorendo lo sviluppo di relazioni costruttive tra le nazioni, le etnie e le religioni finalizzate a superare le varie diversità;
- c) realizzare i principi di uguaglianza, pari dignità e pari opportunità, con particolare riferimento all'eguaglianza di genere;
- d) l'attuazione in ambito regionale e locale dei cicli di programmazione strategica europea;
- e) il perseguimento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea e nel mondo;
- f) la cooperazione decentrata allo sviluppo;
- g) divulgare il programma d'azione delle Nazioni Unite per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile mediante un cambio di paradigma socio-economico, promuovendo un approccio integrato e misure concrete per affrontare le numerose e complesse sfide ambientali e istituzionali;
- h) lo sviluppo locale e regionale.

2.2

Per il perseguimento dei propri fini, l'AICCRE, direttamente o tramite le Federazioni Regionali, si impegna a:

- a. rappresentare in ogni sede le istituzioni locali e regionali associate;
- b. fornire un monitoraggio permanente delle normative UE al fine di consentire alle autorità locali e regionali di anticiparne gli effetti nelle politiche locali;

- c. promuovere documenti sulle politiche europee di interesse diretto o indiretto per gli enti locali e regionali;
- d. promuovere e incoraggiare iniziative per contribuire al dialogo e allo scambio di buone pratiche tra le autorità locali e regionali, sia in ambito europeo che nei paesi in via di adesione. Analoghe iniziative possono essere intraprese con i Paesi dei Balcani Occidentali, del partenariato Orientale e quelli europei di vicinato (PEV), partecipando attivamente al dialogo euromediterraneo degli enti locali e regionali;
- e. promuovere e coordinare le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;
- f. fornire informazione e assistenza agli associati per la ricerca di contatti e finanziamenti per i loro progetti transnazionali, supportando gli Enti territoriali nella progettazione europea;
- g. incentivare la formazione di amministratori e funzionari della pubblica amministrazione sulle politiche e sui programmi europei;
- h. promuovere e incoraggiare iniziative per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali nell'esercizio di attività di valorizzazione delle politiche europee,
- i. dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell'Associazione, secondo la normativa vigente;
- j. sviluppare la collaborazione con i soggetti rappresentativi della società civile, le organizzazioni scolastiche, culturali, sociali, di volontariato, ricercando con essi la convergenza su specifici obiettivi;
- k. sottoscrivere accordi, protocolli o intese di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche internazionali, finalizzati al sostegno degli interessi degli associati e delle comunità rappresentate;
- l. cooperare nello sviluppo di progetti con autorità nazionali, regionali, locali e gestire per conto delle medesime autorità progetti e programmi di diversa natura;
- m. in generale, compiere ogni altra azione idonea allo sviluppo delle proprie attività.

2.3

AICCRES sviluppa i rapporti con le analoghe Associazioni degli altri Paesi aderenti al CEMR/CCRE, all'UCGL, al fine di rafforzare e diffondere lo spirito europeo nei poteri regionali e locali, in particolare attraverso la promozione di gemellaggi e di reti di città, e i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in genere, al fine di valorizzare il ruolo delle autonomie locali e per la costruzione degli Stati Uniti d'Europa solidali, sostenibili ed inclusivi.

2.4

AICCRES favorisce la partecipazione dei giovani e delle donne nel processo di conoscenza delle grandi questioni europee e delle opportunità per lo sviluppo locale e sostenibile dei territori, favorendo la loro partecipazione ai forum di discussione internazionali.

Capo II – Gli associati

Art. 3 - I Soci

3.1

L'Associazione è composta da soci titolari, soci individuali e soci onorari.

3.2

I soci titolari sono i soggetti indicati all'art. 1.1 che abbiano deliberato l'adesione all'Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto, e che risultano in regola con il versamento della quota associativa annuale. I Sindaci, i Presidenti dei Consigli Comunali, delle Giunte e dei Consigli Regionali, delle Provincie e ogni altro Presidente dell'esecutivo territoriale, designeranno tra i rappresentanti eletti delle rispettive assemblee, un sostituto che possa rappresentarli in caso di impedimento.

3.3

Gli enti territoriali con popolazione superiore a sessantamila abitanti, nelle istanze congressuali dell'Associazione sono rappresentati anche dal Presidente del Consiglio o da un Consigliere da questi designato come delegato.

3.4

Sono soci individuali i componenti del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, i membri eletti delle assemblee regionali e locali, nonché gli organi di governo regionali, provinciali e comunali anche non eletti. La loro ammissione è subordinata alla presentazione di istanza contenente la dichiarazione di adesione agli scopi dell'Associazione e di accettazione del suo Statuto da presentare alla Federazione territorialmente competente.

3.5

Sono soci individuali anche gli ex eletti europei, nazionali, regionali e locali. La loro ammissione è subordinata alla presentazione di istanza come previsto al comma 4 del presente articolo.

3.6

Sono soci onorari personalità, enti ed organismi che abbiano espresso particolare impegno e si siano distinti in campo nazionale ed internazionale in attività a favore del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Associazione. La loro ammissione è disposta dal Consiglio nazionale a maggioranza. Essi sono esentati dal versamento della quota associativa.

3.7

I soci individuali di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono iscritti nel registro dei Soci delle Federazioni Regionali di appartenenza, che potranno disciplinare nei propri Statuti la loro partecipazione. Le Federazioni Regionali dovranno definire annualmente la quota di adesione che non potrà essere inferiore alla quota stabilita dal Consiglio Nazionale e che rimarrà nella completa disponibilità della Federazione Regionale.

3.8

I soci individuali esercitano il diritto di voto nelle istanze congressuali nazionali dell'Associazione qualora siano stati eletti come delegati nei Congressi delle Federazioni regionali. Possono essere eletti negli organi dell'Associazione, fermo restando il principio che almeno i sette decimi dei membri di tali organi debbano essere soci titolari. Il computo della rappresentanza deve essere effettuato su base regionale, senza possibilità di deroga.

3.9

Sono soci effettivi i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 4 - Adesione, recesso, decadenza

4.1

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso. I termini recesso sono stabiliti dal TUEL e valgono anche per i soci individuali. Il recesso non libera dall'obbligo di versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

4.2.

L'associato che non versa i contributi associativi senza giustificato motivo, per tre (3) annualità consecutive, entro i termini fissati dall'art. 19, perde la qualità di socio. L'avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione.

4.3

I soci che hanno deliberato/esercitato il recesso o che siano stati dichiarati decaduti cessano con effetto immediato da tutti gli incarichi nazionali o regionali. L'inadempienza degli obblighi statutari è causa della perdita della qualità di socio.

4.4

La qualità di socio effettivo termina a seguito della cessazione dell'Ente di appartenenza.

4.5

Le modalità di adesione, di recesso e decadenza sono stabiliti con apposito Regolamento.

Art. 5 - Requisiti per l'elezione negli organi

5.1

Possono essere eletti negli organi sociali coloro che ricoprono cariche elettive e i soci individuali, sempre che siano in regola con i pagamenti della quota associativa. La perdita del requisito richiesto per l'elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica. Le successive condizioni di morosità privano l'eletto del diritto di voto.

5.2

I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non vi partecipano senza giustificato motivo decadono dalla carica. Gli organi procedono singolarmente alla loro sostituzione tramite cooptazione, nel rispetto dei criteri individuati per ciascuno di essi. La relativa delibera è assunta a maggioranza dei presenti e deve essere comunicata al Consiglio nazionale.

5.3

L'Associazione opera affinché negli organi collegiali nazionali e nelle Federazioni regionali, uomini, donne e giovani siano equamente rappresentati. Lo stesso criterio deve essere applicato anche per le nomine negli organi nazionali e internazionali.

Capo III – Organi Associativi, ruolo e funzionamento

Art. 6 - Organi nazionali

6.1

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) l'Assemblea congressuale nazionale;
- c) il Consiglio nazionale;
- d) la Direzione nazionale;
- e) il Presidente;
- f) il Segretario;
- g) la Commissione di Garanzia;
- h) il Revisore dei Conti.

6.2

Le funzioni esercitate dagli organi di cui al 6.1 sono a titolo gratuito, ad eccezione del Revisore dei Conti. Agli stessi potrà essere riconosciuto il rimborso spese secondo apposito Regolamento nel rispetto delle norme nazionali applicabili agli enti locali, in assenza del quale nessun rimborso potrà essere corrisposto.

Art. 7 - Assemblea generale dei soci, Poteri e Convocazione

7.1

L'Assemblea generale dei soci è l'organo d'indirizzo dell'AICCRE. Ad essa partecipano tutti gli associati. Di norma deve essere convocata almeno una volta l'anno, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, per illustrare l'attività svolta e i risultati conseguiti e per affrontare i temi delle politiche europee d'interesse del sistema delle autonomie locali.

7.2

Presidente dell'Assemblea generale dei soci è il Presidente dell'AICCRE. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito dal Vicepresidente Vicario o da un Vicepresidente. Il Segretario svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea.

7.3

L'Assemblea generale dei soci delibera

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di voto i Soci effettivi.

7.4

Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate con la maggioranza assoluta dei soci effettivi. Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche statutarie sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale.

7.5

Lo scioglimento può essere deliberato da una maggioranza dei 3/4 dei soci effettivi. Con la medesima maggioranza, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

7.6

Le modalità di convocazione e di svolgimento sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 8 - Assemblea Congressuale nazionale

8.1

L'Assemblea congressuale nazionale è convocata ogni 5 anni per l'elezione degli organi di cui alle lett. da c) a g) dell'art. 6.1 e per definire gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione.

8.2

L'Assemblea Congressuale è composta dai soci effettivi e dai delegati eletti dalle Assemblee congressuali Regionali il cui numero è determinato dal Regolamento Congressuale secondo quanto disposto dal punto 6 del presente articolo, in regola con il pagamento delle quote sociali nel termine determinato dal Regolamento congressuale nazionale che non può essere individuato oltre la data di invio della convocazione. Alla stessa si applicano le norme previste nei successivi punti del presente articolo e dagli artt. 9 e ss. dello Statuto.

8.3

L'Assemblea congressuale nazionale è convocata in via ordinaria dal Consiglio nazionale entro e non oltre cinque anni dalla sua precedente riunione. Può riunirsi in via straordinaria per decisione del Consiglio nazionale o su richiesta del 10% (dieci per cento) dei soci effettivi rappresentanti tutti i livelli istituzionali, o da sei Federazioni regionali.

8.4

La convocazione dell'Assemblea Congressuale è decisa dal Consiglio nazionale, che adotta il regolamento congressuale nel quale dovrà essere indicato il periodo di svolgimento delle Assemblee congressuali regionali per l'elezione dei delegati di loro competenza. Il Regolamento congressuale è rivolto ad assicurare ampia partecipazione e confronto sugli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione e a garantire la presentazione di candidature per l'elezione del Consiglio e della Direzione Nazionale, stabilendo modalità di compilazione delle liste dei candidati e di votazione che assicurino segretezza, democraticità e significative rappresentanze delle diverse tipologie di associati. Al Regolamento dovrà essere allegato il riparto del numero dei delegati da attribuire ad ogni Federazione Regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna regione e delle adesioni dei soci titolari all'AICCRE.

8.5

L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare e il Regolamento congressuale, deve essere inviato per posta elettronica certificata o per posta raccomandata sessanta giorni prima della data fissata per la riunione a tutti gli associati e alle Federazioni Regionali. Al fine di garantire il massimo livello di informazione e partecipazione dovrà essere creata apposita pagina sul sito web e dovranno essere continuamente aggiornate le informazioni sulle pagine social e sugli organi di stampa dell'Associazione.

In caso di urgenza debitamente motivata, il Consiglio Nazionale può stabilire un termine inferiore per la convocazione dell'Assemblea Congressuale.

8.6

L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati e dei soci titolari. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci titolari e dei delegati. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.7

L'Assemblea Congressuale Nazionale elegge i seguenti organi:

- a) il Presidente;
- b) i Vicepresidenti;
- c) il Segretario;
- d) il Consiglio nazionale;
- e) la Direzione Nazionale;
- f) la Commissione di Garanzia;

8.8

L'elezione dei consiglieri nazionali e dei componenti della Direzione nazionale si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati rispettivamente alla carica di consigliere nazionale e di componente della Direzione nazionale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere per le rispettive cariche e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. La presentazione di ciascuna candidatura alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da almeno cinque federazioni regolarmente costituite o da almeno il 10% dei soci effettivi. È proclamato eletto Presidente, il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Alle liste collegate al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati ai rispettivi organi, con arrotondamento all'unità superiore. Il rimanente terzo viene proporzionalmente assegnato alle liste collegate agli altri candidati Presidente.

8.9

Le modalità di svolgimento e di validità dell'Assemblea Congressuale nazionale e delle Assemblee Congressuali Regionali sono stabilite dal Regolamento Congressuale.

Art. 9 - Consiglio nazionale - composizione e attribuzioni

9.1

Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea congressuale nazionale fino ad un massimo di 180 membri, di cui almeno 140 soci effettivi.

I rappresentanti delle Federazioni Regionali saranno così conteggiati in ragione dei soci effettivi:

- n. 3 fino a 50 soci effettivi,
- n. 4 da 50 a 100 soci effettivi;
- n. 5 oltre i 100 soci effettivi.

9.2

Il Consiglio Nazionale nella prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, per dirigere i lavori e le attività del Consiglio. Il Presidente del Consiglio nazionale è componente di diritto dell'Ufficio di Presidenza.

9.3

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a) il Presidente dell'AICCRE;
- b) i Soci effettivi, garantendo la rappresentatività territoriale e di genere;
- c) i rappresentanti eletti dai Congressi delle Federazioni Regionali come indicato al comma 1;
- d) i Presidenti delle Federazioni Regionali Aiccre;
- e) i Segretari Generali delle Federazioni Regionali Aiccre;
- f) i componenti dell'Ufficio di Presidenza, il Vicepresidente Vicario e i Vicepresidenti;
- g) Il Segretario.

Partecipano alle sedute di Consiglio nazionale, senza diritto di voto, la Commissione di Garanzia e il Revisore dei Conti.

9.4

I Consiglieri Nazionali sono scelti in modo da rappresentare tutti i territori.

9.5

Le vacanze che si verificano tra i componenti nel Consiglio Nazionale a seguito di recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, sono coperte mediante cooptazione deliberate dal Consiglio Nazionale stesso, tenendo conto degli equilibri di rappresentanza adottati dal Congresso.

9.6

Possono essere invitati ai lavori del Consiglio nazionale i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), del Movimento Europeo e del Movimento Federalista Europeo (MFE) e i rappresentanti delle associazioni europeiste.

9.7

Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente, non meno di tre volte l'anno. Inoltre, deve essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente dell'AICCRE, o su richiesta di un terzo dei componenti, ovvero da non meno cento soci effettivi che rappresentino tutti i livelli istituzionali appartenenti ad almeno quattro Federazioni Regionali, o da cinque Federazione Regionali.

9.8

Al Consiglio Nazionale compete:

- a. convocare l'Assemblea congressuale nazionale di cui all'art. 8 del presente Statuto e approvare il relativo regolamento con la ripartizione dei delegati attribuiti alle Federazioni Regionali di cui all'art. 8.4;
- b. deliberare gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Associazione;
- c. definire l'assetto organizzativo dell'Associazione;
- d. approvare un piano biennale della comunicazione;
- e. approvare un unico regolamento che, in sezioni diverse, disciplini ciò che è necessario a garantire il buon funzionamento e la piena operatività della associazione;
- f. deliberare il Piano di attività annuale in coerenza con il Bilancio di Previsione;
- g. approvare la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente da allegare al Conto Consuntivo;
- h. approvare il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo nei termini previsti dal regolamento di contabilità;
- i. approvare le variazioni di bilancio;
- j. istituire Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per atti di competenza del Consiglio, oltre che per funzioni consultive e propositive;
- k. deliberare in materia di Federazioni Regionali. In particolare: ratificare la conformità degli statuti delle Federazioni Regionali rispetto al presente statuto; deliberare il commissariamento delle Federazioni Regionali nei casi di palese inattività e/o violazione statutaria;
- l. deliberare le quote associative;

- m. compiere ogni atto di straordinaria amministrazione non attribuito ad altro organo del presente Statuto.

9.9

Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Nazionale sono stabilite da apposito Regolamento. Il Consiglio Nazionale è validamente riunito secondo quanto disposto dall'art. 18.

Art. 10 - Direzione nazionale – composizione e attribuzioni

10.1

La Direzione nazionale è composta fino a un massimo di 80 membri nel rispetto del principio di equilibrata rappresentanza territoriale e di genere. Sono compresi tra i componenti della Direzione i rappresentanti designati dalle Federazioni Regionali in ragione della metà dei componenti complessivi conteggiati secondo il criterio di cui all'art. 9.1.

Sono membri di diritto della Direzione Nazionale il Presidente, il Vicepresidente Vicario e i Vicepresidenti, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario.

I soci titolari non possono essere inferiori al 70% dei membri complessivi, esclusi quelli di diritto.

Partecipano ai lavori della Direzione nazionale senza diritto di voto la Commissione di Garanzia e il Revisore dei conti.

10.2

La Direzione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica o raccomandata;

- a) in sessione ordinaria almeno quattro volte l'anno e con preavviso di almeno dieci giorni;
- b) in sessione straordinaria con preavviso di cinque giorni;
- c) In casi di urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno 48 ore.

Deve altresì riunirsi su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno 4 Federazioni Regionali.

10.3

La Direzione nazionale

- a) assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Associazione nel rispetto delle decisioni del Consiglio nazionale;
- b) assume le decisioni politiche necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
- c) adotta il Piano di attività annuale e la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- d) adotta la proposta di Bilancio Preventivo e sue variazioni e la proposta del Conto Consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- e) propone al Consiglio nazionale iniziative per accrescere il numero dei soci titolari;
- f) adotta i regolamenti di carattere generale e attuativi dello Statuto dell'Associazione, ed in particolare quello descritto all'art. 9.8 lett. e) da sottoporre al Consiglio nazionale per l'approvazione;
- g) propone al Consiglio Nazionale i rappresentanti dell'Associazione da nominare negli organismi nazionali ed internazionali;
- h) in caso di urgenza adotta le delibere di competenza del Consiglio nazionale e le sottopone a ratifica nella prima riunione;
- i) propone al Consiglio Nazionale le quote associative annuali dei soci.

Art. 11 - Presidente

11.1

Il Presidente dell'AICCRE è il legale rappresentante dell'Associazione ed è garante dello Statuto e della linea politica espressa dall'Assemblea congressuale nazionale. Convoca e presiede le riunioni della Direzione e dell'Ufficio di Presidenza.

11.2

Il Presidente:

- guida l'Associazione, ne propone indirizzi, obiettivi e programmi agli organi statutari e ne assicura il perseguimento;
- presiede l'Assemblea generale dei soci e quella congressuale, la Direzione Nazionale e l'Ufficio di Presidenza;
- in caso di urgenza, può adottare, motivatamente, le delibere di competenza della Direzione Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione successiva.

11.3

Il Presidente nomina il Vicepresidente Vicario e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. Per lo svolgimento dei compiti inerenti al mandato, attribuisce deleghe e le revoca ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti dell'Ufficio di Presidenza dovranno essere nominati entro dieci giorni dall'elezione del Presidente, il quale dovrà dare comunicazione al Consiglio Nazionale.

11.4

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono trasferite al Vicepresidente Vicario, o in caso di impedimento di quest'ultimo, ad altro Vicepresidente.

11.5

In caso di cessazione dell'incarico per qualunque ragione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente Vicario in attesa che il Consiglio Nazionale provveda tempestivamente alla sua sostituzione.

Art. 12 - Ufficio di Presidenza - composizione e attribuzioni

12.1

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente AICCRE ed è costituito da un massimo di 12 membri. È convocato di norma una volta al mese.

12.2

All'Ufficio di Presidenza, oltre al Presidente, partecipano di diritto:

- a) Vicepresidente Vicario e Vicepresidenti;
- b) Presidente del Consiglio Nazionale;
- c) Segretario.

Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive, a singole sedute dell'Ufficio di Presidenza, il Revisore dei conti e il Direttore.

12.3

L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nell'espletamento dell'attività politica, amministrativa e organizzativa dell'Associazione secondo le linee di indirizzo politico espresse dall'Assemblea Congressuale. Riceve e valuta le comunicazioni delle Federazioni regionali e le eventuali proposte della Direzione nazionale.

12.4

L'Ufficio di Presidenza nomina il Direttore.

Art. 13 - Vicepresidenti

13.1

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente. Nei casi di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il Vicepresidente Vicario d'intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale convoca con immediatezza il Consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

13.2

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in base alle occorrenze.

Art. 14 - Segretario

14.1

Il Segretario:

- a) assicura l'attuazione dell'azione politica dell'Associazione mediante la verifica dell'esecuzione delle decisioni assunte dai suoi organi;
- b) formula proposte di deliberazione per gli organi competenti;
- c) monitora e verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni del bilancio e alle situazioni di cassa, redigendo una relazione periodica trimestrale da presentare all'Ufficio di Presidenza;
- d) sostituisce il Direttore nelle sue funzioni in caso di assenza temporanea;
- e) riunisce ogni tre mesi i Segretari delle Federazioni Regionale per trasferire le attività nazionali a livello territoriale al fine di garantire l'efficacia e l'incisività dell'azione dell'Associazione, anche in termini di disseminazione;
- f) cura la raccolta degli Statuti delle Federazioni Regionali.

14.2.

Nei casi di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o decesso del Segretario, il Presidente d'intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale convoca con immediatezza il Consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Segretario.

14.3

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzante durante le riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Direzione Nazionale.

Art. 15 - Commissione di garanzia

15.1

Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto, anche di carattere regionale, nonché ai rapporti interni ad AICCRE, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia.

15.2

La Commissione di garanzia è composta da cinque componenti e non possono essere confermati per un ulteriore mandato. La Commissione di garanzia elegge al proprio interno un Presidente nella prima seduta.

15.3

I componenti delle Commissioni di garanzia sono scelti fra gli iscritti all'Associazione e devono disporre di riconosciuta competenza ed indipendenza. L'incarico di componente delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo dell'Associazione. Durante lo svolgimento del proprio mandato ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna all'Associazione.

15.4

La Commissione di garanzia vigila sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere. La Commissione di garanzia deve essere audita anche in caso di controversie tra l'Associazione nazionale e le Federazioni regionali.

15.5

Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti approvati dagli organi nazionali. La Commissione nazionale di garanzia è

competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti all'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

15.6

Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute della Commissione nazionale di garanzia, nonché di assunzione delle decisioni e di pubblicità delle stesse sono stabilite da apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 16 - Il Revisore dei Conti

16.1

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e decade anticipatamente con le dimissioni degli altri organi dell'Associazione. La nomina è effettuata dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente ed è subordinata all'iscrizione al Registro dei Revisori legali (MEF).

16.2

Il revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul corretto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., ove obbligatorio.

16.3

Il compenso del Revisore dei conti è stabilito dal Consiglio Nazionale, insieme ai criteri di determinazione degli eventuali rimborsi. Per il compenso massimo, considerata l'entità del bilancio finanziario, si farà riferimento all'art. 241 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 17 - Direttore

17.1

Il Direttore partecipa all'attività degli Organi dell'associazione e sottopone ad essi i provvedimenti da adottare. Esegue le decisioni della Direzione, del Consiglio Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea generale dei Soci, collaborando con gli organi dell'Associazione.

17.2

Il Direttore è il capo del personale dell'Associazione e sovrintende al regolare funzionamento dei servizi e degli Uffici, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti. Compie tutte le operazioni di banca e di conto corrente postale nei limiti del bilancio preventivo. Stipula i contratti per lavori e prestazioni con Amministrazioni statali, regionali e comunali, con enti pubblici e privati e riscuote dagli stessi compensi, rimborsi spese e contributi anche se non previsti o compresi negli stanziamenti di bilancio dell'associazione.

17.3

L'incarico di Direttore ha durata triennale e non può essere conferito per più di tre mandati consecutivi. Per il suo conferimento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 18 – Validità e modalità di svolgimento delle riunioni degli organi

18.1

Le riunioni degli organi dell'Associazione sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza assoluta dei componenti l'organo. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

18.2

La partecipazione in presenza alle riunioni è da considerarsi prioritaria rispetto a qualsiasi altra modalità. È consentita in casi di urgenza ed emergenza la partecipazione alle riunioni degli organi, compresa la riunione trimestrale dei Segretari delle Federazioni Regionali, tramite videoconferenza o in multi-conferenza

audio/video/web, in modo da sostituire alla presenza fisica dei singoli componenti la loro partecipazione virtuale attraverso l'impiego di tecnologie, in qualunque modo denominate e a ciò finalizzate. Le modalità di svolgimento delle riunioni saranno disciplinate da apposito Regolamento.

18.3

Ai fini di una effettiva partecipazione, nel rispetto dei principi di massima trasparenza e legalità, AICCRE utilizza strumenti e tecnologie che consentano di avere assoluta certezza in ordine alle generalità del soggetto collegato e di effettuare una costante e rigorosa verifica della sua reale presenza durante la riunione.

18.4

Le determinazioni del Consiglio nazionale, della Direzione nazionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Norme particolari sugli organi

19.1

Il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario, il Presidente del Consiglio Nazionale non possono ricoprire il medesimo incarico per più di due mandati completi consecutivi. Tali incarichi, comunque, non possono essere ricoperti complessivamente per più di tre mandati.

19.2

Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza assoluta e a voto segreto la sfiducia e la revoca del Presidente, del Segretario e del Presidente del Consiglio nazionale in caso di comprovata violazione di norme di legge o dello Statuto.

Capo IV – Finanziamento e programmazione economica

Art. 20 - Contributi associativi

20.1

Il contributo associativo è fissato dal Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre di ogni anno e non può essere inferiore all'aggiornamento annuale dell'indice dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT. Il contributo associativo deve essere versato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo. Ogni Federazione Regionale, in aggiunta alla quota del contributo associativo può deliberare ulteriori contributi, in relazione a progetti e iniziative riguardanti specifiche esigenze regionali. Tale addizionale non potrà comunque superare il 50% dell'ammontare della quota annua obbligatoria fissata dal Consiglio Nazionale.

20.2

I contributi sono riscossi nelle forme di cui all'art. 270, d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. o mediante accordi istituzionali.

20.3

I Comuni inferiori a 500 abitanti versano la quota parificata al socio individuale.

20.4

La popolazione presa in considerazione per il calcolo del contributo degli enti sovracomunali (province, Città e Aree Metropolitane, Comunità Montane e Unione di Comuni) corrisponde alla popolazione totale dell'ente sovracomunale dedotta la popolazione dei comuni che, all'interno di tale ente, sono già associati all'AICCRE.

20.5

Per il calcolo dei contributi delle Regioni e dei capoluoghi di provincia, il Consiglio Nazionale determinerà una quota di adesione che tenga conto dei principi espressi al punto 20.4, anche previa comparazione di quanto avviene nelle Associazioni iscritte al CCRE.

20.6

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio risultante è devoluto integralmente ad Associazioni nazionali di enti locali senza fine di lucro individuate dal Consiglio Nazionale con delibera assunta in seduta straordinaria.

Art. 21 - Patrimonio e finanziamento

21.1

Il patrimonio dell'Associazione risulta dall'inventario allegato al rendiconto annuale.

21.2

Il finanziamento dell'Associazione è costituito:

1. da quota parte dei contributi associativi;
2. da sovvenzioni e contributi volontari;
3. dai Sostenitori dell'associazione;
4. da proventi derivati dalle attività;
5. da proventi del suo patrimonio e qualsiasi entrata in conformità con la legge;
6. da eventuali quote addizionali straordinarie, integrative alle quote annue obbligatorie.

Le quote di cui al punto 6) devono essere motivatamente deliberate dal Consiglio nazionale che ne esplicita la relativa finalità.

21.3

Alle Federazioni Regionali deve essere assicurato il trasferimento di non meno del 25% di quanto realmente incassato con i contributi associativi. Entro il 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 di ogni anno sarà versato alle Federazioni Regionali un acconto su quanto percepito l'anno precedente. L'entità definitiva del contributo e la sua ripartizione sono approvati dalla Direzione nazionale; il saldo sarà liquidato a ciascuna Federazione entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Art. 22 - Esercizio finanziario e contabile

22.1

L'esercizio economico finanziario, regolato dal bilancio preventivo, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2

Il risultato economico e la situazione patrimoniale dell'Associazione medesima, è individuato attraverso il conto consuntivo. Il sistema contabile, da cui deriva il conto consuntivo, che deve garantire l'individuazione del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

22.3

Non è consentita distribuzione alcuna agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

22.4

L'Associazione, ai sensi dell'art. 270 D.lgs. 267/2000, assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni e ai bilanci annuali nelle forme stabilite con Regolamento di contabilità.

Capo V – Strutture di livello regionale

Art. 23 - Le Federazioni Regionali

23.1

L'AICCRE è un'associazione nazionale, articolata su basi regionali tramite Federazioni, dotate di autonomia statutaria, politica, organizzativa e finanziaria – gestionale in tutte le materie che il presente Statuto non attribuisca alla potestà degli organi nazionali. Alla Federazione possono aderire la Regione, gli enti locali del relativo territorio, i soci titolari di cui all'art. 3.3, e i soci individuali di cui all'art. 3.4 e 3.5 residenti nella Regione.

23.2

Le Federazioni Regionali rappresentano gli associati e perseguono gli obiettivi generali in piena autonomia per tutelare le prerogative e gli interessi delle singole comunità locali nell'attuazione delle linee politiche regionali. Esse costituiscono il livello fondamentale della vita dell'Associazione ai fini della più estesa partecipazione degli Enti associati. Al fine di elevare il grado partecipazione e rappresentatività, le Federazioni Regionali possono istituire coordinamenti territoriali quali articolazioni funzionali ed organizzative.

23.3

Le Federazioni regionali godono di autonomia statutaria nell'ambito dei principi generali stabiliti dal presente Statuto. Il loro statuto e le relative modifiche sono deliberati dall'Assemblea regionale. Il Consiglio Nazionale, verifica la conformità ai principi generali del presente Statuto e ne approva i contenuti. Il Segretario cura la raccolta degli Statuti delle Federazioni Regionali.

23.4

Qualora in una o più regioni o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire un raggruppamento capace di esprimere con maggiore forza i valori dell'Associazione a fronte della reale adesione locale alle iniziative e ai progetti, si potrà stabilire un rapporto confederale. La proposta di accordo, che definisce anche le modalità di partecipazione del soggetto confederato agli organi regionali, è deliberata dalle Assemblee regionali a maggioranza dei relativi componenti e, successivamente, ratificata per presa d'atto dal Consiglio Nazionale.

23.5

Le Federazioni regionali dispongono di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale. Gli organi nazionali non rispondono della gestione amministrativa e finanziaria dalle stesse espletata. Restano di competenza della Federazione Regionale la verifica dei requisiti e delle modalità di associazione, recesso e decadenza e di versamento delle quote di tutti gli associati regionali.

23.6

Alle Federazioni regionali, regolarmente costituite, viene trasferito annualmente un contributo come previsto all'art. 21.3. Restano di esclusiva competenza delle Federazioni Regionali le quote associative versate dai soci individuali che non potranno essere inferiori all'importo stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale.

23.7

In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio nazionale, su proposta della Direzione, può inscrivere nel bilancio, in apposito capitolo di spesa, risorse finanziarie per iniziative e progetti di particolare rilievo nazionale ed europeo promossi dalle Federazioni Regionali. Il Consiglio nazionale stabilisce annualmente modalità e tempi di corresponsione delle risorse e della loro rendicontazione.

23.8

Ai fini della trasparenza anche i bilanci delle Federazioni Regionali sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti locali.

23.9

Accertato il mancato funzionamento, o in caso di gravi, accertati e ripetuti inadempimenti statuari ed amministrativi, il Presidente nazionale può intervenire nei confronti delle Federazioni regionali adottando i provvedimenti di sospensione o revoca, valutando anche l'eventuale nomina di un organo commissariale

determinandone le prerogative. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati con immediatezza, a pena di nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Commissario dispone di tutti i poteri degli organi della Federazione. Entro sei mesi dall'adozione del provvedimento, in caso di sospensione dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, mentre in caso di revoca dovrà essere convocato il rinnovo degli organi.

23.10

Le Federazioni Regionali sono legittimamente costituite in presenza di almeno dieci soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sarà effettuata una ricognizione sulle Federazioni esistenti e saranno intraprese le azioni conseguenti.

Art. 24 - Autonomia statutaria regionale

24.1

Lo Statuto regionale, nell'ambito e nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento della Federazione Regionale, le attribuzioni degli organi e la loro composizione. Lo Statuto promuove la partecipazione degli associati anche attraverso forme di coordinamento territoriale definiti anche per aree omogenee.

24.2

Sono organi obbligatori della Federazione Regionale, l'Assemblea regionale dei soci, il Presidente, Il Segretario, la Direzione Regionale, il Revisore dei conti e l'Assemblea Congressuale regionale.

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 25 - Norme transitorie e finali

25.1

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dopo la sua approvazione. Sono fatti salvi, in sede di prima applicazione, le designazioni e le elezioni effettuate dalle Federazioni Regionali per la composizione degli organi in riferimento al XVII Congresso Nazionale.

25.2

Gli statuti delle Federazioni Regionali devono conformarsi al presente Statuto. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le Federazioni regionali adottano o modificano i propri Statuti e comunicano i relativi testi al Presidente del Consiglio Nazionale per l'esame degli stessi e per la successiva ratifica nella prima seduta utile. In caso di inadempienza, il Consiglio Nazionale - previa diffida - provvede ad adottare le iniziative necessarie.

25.3

Il limite di cui all'articolo 19.1 del presente Statuto, si applica considerando gli incarichi già ricoperti con la medesima qualifica.

25.4

Gli organi eletti nell'Assemblea Congressuale durano in carica 5 anni.

25.5

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice civile o alle disposizioni delle leggi vigenti.

25.6

Si dà mandato al Consiglio nazionale di verificare lo stato di attuazione e l'efficacia del presente Statuto entro due anni dalla sua approvazione.

XVII ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE
Milano, 28-30 settembre 2023

Lo Statuto è stato approvato in data 29 settembre 2023, all'unanimità, dall'Assemblea Congressuale Aiccre, su proposta dei componenti della Commissione Statuto nelle persone di: Efsio De Muru in qualità di Presidente, Oreste Ciasullo, Centurio Frignani, Tiziano Venturini e Pietro Puccio.

L'Assemblea Congressuale ha conferito al Presidente della Commissione Statuto il compito di eseguire drafting del testo approvato.

Il Presidente De Muru rassegna il testo definito al Presidente Nazionale Aiccre, Milena Bertani, in data 6.10.2023.